



Mefop

ANTICIPAZIONI E RISCATTI

Eurofer/Mefop

Anticipo Tfr o anticipo fondo pensione?



Mefop

- L'anticipazione del Tfr:
- presuppone 8 anni di servizio presso lo stesso datore.
- Può essere richiesta una sola volta.
- Le anticipazioni in azienda non possono superare il 10% degli aventi diritto e non oltre il 4% dei dipendenti totali.
- Percentuale erogabile: 70%

In caso di cessione del quinto non è possibile ottenere anticipazioni del Tfr; nel fondo pensione l'anticipazione per spese sanitarie è incedibile per 4/5.



Anticipazioni per **spese sanitarie**: a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge o ai figli per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; richiedibile in qualsiasi momento; fino al 75% della posizione maturata.

Anticipazioni per **acquisto/ristrutturazione prima casa**: prima casa di abitazione, per sé o per i figli; appositamente documentata; richiedibile decorsi 8 anni di partecipazione; fino al 75% della posizione maturata.

Anticipazioni per **ulteriori esigenze**: sufficiente la richiesta dell'iscritto e il decorso del periodo minimo previsto, non dovendo la FPC effettuare alcuna indagine circa le motivazioni alla base della richiesta (Direttive Covip 28.06.2006); richiedibile decorsi 8 anni di iscrizione e fino al 30% della posizione individuale maturata

Deroga per terremotati del centro Italia



Mefop

- Legge 229/2016 di conversione del decreto recante misure urgenti per terremotati del centro Italia (art.48 c.13-bis)dal 24 agosto 2016 per un triennio:
- **accesso alle anticipazioni per acquisto/ristrutturazione prima casa e per ulteriori esigenze senza 8 anni e con fiscalità agevolata come per spese sanitarie;**
- imputazione fiscale dei montanti (M3, poi M2 e per il residuo M1) anche per la causale delle spese sanitarie (Cfr riscontro Agenzia Entrate ad interpello Covip del maggio 2014 rispetto alla misura analoga relativa al terremoto dell'Emilia)
- autocertificazione o documentazione attestante la residenza in uno dei comuni indicati alle date del sisma (allegati 1, 2 e 2 bis della legge)



Mefop

- **certificazione di struttura sanitaria pubblica**: ASL, medico di base; l'esclusiva certificazione del medico di base desta dubbi di legittimità

Il fac simile dovrebbe:

- richiamare l'art.11, comma 7, lett.a del dlgs 252/2005 (*alcuni format richiamano la legge 297/82 concernente il Tfr*)
- attestare **necessità e straordinarietà delle terapie/interventi**
- Per eventi relativi a soggetti diversi dall'iscritto è necessaria l'autorizzazione al **trattamento dati personali** (la maggior parte dei fondi prevede sottoscrizione del consenso al trattamento dati ai sensi dell'art.13 D.Lgs 196/2003)



In caso di mancata produzione della documentazione definitiva comprovante le spese (fatture, ricevute fiscali, rogito):

- È legittima la clausola che esclude l'accesso a nuove anticipazioni o espone il fondo a sanzioni amministrative e ad azioni civili da parte dell'iscritto?
- Aver concesso l'anticipazione sulla base di preventivi espone il fondo a responsabilità di ordine tributario (agevolazioni fiscali per fattispecie particolare non debitamente documentate)?
- E' possibile erogare l'anticipazione solo sulla base della documentazione probatoria definitiva?



Mefop

- Le soluzioni prospettate nei documenti sulle anticipazioni risultano legittime se si considera che il Fondo potrebbe comunque agire per ripetizione dell'indebito ex art.2033 c.c.



- Il fondo sarebbe titolato alla **richiesta, anche coattiva, delle somme lorde erogate**, con onere di recupero dell'imposizione fiscale a carico dell'aderente:

mediante la possibilità di dedurre dal reddito complessivo le somme restituite al FP ai sensi della lett. d-bis) del primo comma dell'art. 10 del D.P.R. 917/1986 (Tuir) ovvero con istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate.

N.B. Non confondere con **contributi reintegratori** (non opera credito di imposta)



- Concetto di **PRIMA CASA**
- **Residenza/dimora abituale** (concetto civilistico ripreso da Covip, domicilio art.43 comma 2 c.c.)

L'immobile può essere situato all'estero?

(Risp. a quesito Covip febbraio 2013, autodichiarazione su prima casa insufficiente)

- *Nella prassi (documenti sulle anticipazioni):* si considera prima casa di abitazione **quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali**
- **Autocertificazione** :

non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile; non titolarità su tutto il territorio nazionale di alcun diritto reale relativamente ad altre abitazioni acquistate con le agevolazioni «prima casa»

Novità legge di stabilità per il 2016

Modifica alla nota Il-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 131/1986.

(cfr fac simile autocertificazione elaborata da Mefop)



Mefop

- **Possibili Intestatari dell'immobile:** iscritto, figlio, **coniuge in regime di comunione legale dei beni...**
In quest'ultimo caso eroghiamo per l'intero importo o per il 50%?
- L'anticipazione per acquisto prima casa di abitazione non spetta all'iscritto che sia già comproprietario di un immobile assegnato in godimento al coniuge separato (Cfr. orientamenti Covip 10 febbraio 2011) – **Alert: (Cass.n.3931/2014) secondo cui le agevolazioni fiscali per acquisto prima casa andrebbero riconosciute anche in caso di possesso pro quota di immobile assegnato in godimento al coniuge separato "per inidoneità di tale diritto a soddisfare le esigenze abitative".**
- Acquisto a titolo oneroso di diritto di proprietà: è **esclusa l'anticipazione per acquisti a titolo gratuito** (es. donazione o successione)

Acquisto prima casa



- Casi particolari:

Acquisti pro quota: ok

Proprietà superficiaria: ok

Nuda proprietà: ok se l'iscritto o il figlio trasferiscono residenza

Pertinenze: ok se insieme all'immobile prima casa altrimenti no
(alcuni documenti contengono distinzione esplicativa es. Telemaco)

Immobile adiacente per «abitazione insufficiente»

Rent to buy (affitto con riscatto): ok per pagamento del prezzo finale che consente acquisto della proprietà (prima affitto con abbattimento del costo finale)

... per ristrutturazione prima casa: documentazione essenziale



Mefop

- Certificato di residenza
- Atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione
- **NO** Autocertificazione da cui risulti la non titolarità del richiedente di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile
- **Attestazione ditta appaltante sulla tipologia di lavori**



- **Vincoli giudiziari**: blocco della posizione fino al provvedimento dell'Autorità giudiziaria
- **Cessione quinto/Delega di pagamento**: liberatoria della finanziaria. In costanza di rapporto di lavoro nulla è dovuto alla finanziaria che neghi la liberatoria; cessato il rapporto la finanziaria ottiene l'importo equivalente all'anticipazione richiesta. Eccezione per spese sanitarie cedibili nei limiti di 1/5. 4/5 vanno liquidati all'aderente senza attendere. (Linee guida richiamate da alcuni documenti sulle Anticipazioni per l'agevolazione del 60% della posizione totale)
- E' possibile assegnare un termine alla finanziaria decorso il quale in assenza di riscontro per la liberatoria liquidiamo l'iscritto? (Cfr allegati vincoli)

Computo anzianità di partecipazione:



Mefop

Prassi operativa corretta:

mantenere la data di iscrizione che risulta al fondo.

Se l'aderente intende richiedere un'anticipazione o prestazione pensionistica per la quale necessita di un periodo di permanenza minima



deve far pervenire la certificazione dell'altra forma pensionistica complementare da cui si evinca la data di iscrizione originaria e il fatto che non abbia ancora esercitato il riscatto totale della posizione.

Qualifica vecchio iscritto

- Risposta a quesito Covip aprile 2017



- **..Il fondo riconoscerà tale qualifica purchè prima dell'erogazione delle prestazioni sia realizzato il trasferimento!**

Opzione vecchio iscritto



Mefop

- **Circolare Agenzia delle entrate 70/2007**
- Si precisa che l'opzione può essere resa in occasione della richiesta di una anticipazione ovvero al momento di erogazione della prestazione finale.
- *Tuttavia, in caso di anticipazione che riguardi esclusivamente montanti maturati fino al 31 dicembre 2006, si ritiene che l'aderente possa riservarsi di esercitare l'opzione in sede di erogazione della prestazione definitiva (ovvero di ulteriori anticipazioni).*
- Stando alla lettera della circolare delle Entrate il **riscatto parziale** non implica una scelta
- **N.b. le prassi differiscono: alcuni fondi consentono una riscalta a prescindere dalle precedenti anticipazioni**
- **Risposta Agenzia entrate a richiesta interpello di un fondo negoziale**

Consapevolezza della scelta



Mefop

- Alcuni fondi prevedono modalità che consentono all'iscritto di avere consapevolezza della scelta effettuata in caso di erogazione dell'anticipazione laddove venga intaccato M3 (**avvertimento circa il vincolo sulle erogazioni successive**)
- **Risposta interpello Agenzia entrate**
- Se l'iscritto in fase di richiesta dell'anticipo non è consapevole di effettuare una scelta, quandanche si sia intaccato M3, lo stesso conserva le prerogative di vecchio iscritto in sede di erogazione della prestazione



- In relazione alle modalità di esercizio dell'opzione per il nuovo regime da parte del "vecchio iscritto", né il decreto legislativo n. 252, né la circolare illustrativa, né la COVIP, ente deputato alla vigilanza sui fondi pensione, forniscono indicazioni; occorre, pertanto, fare riferimento a quanto previsto dal regolamento del Fondo. Pagina 4 di 5 Interpello : 954 - 1212/2017 In particolare, a parere della scrivente, se il regolamento del Fondo non prevede l'esercizio dell'opzione in modo tacito o per comportamenti concludenti, non può considerarsi implicitamente esercitata l'opzione qualora il "vecchio iscritto", in sede di percezione dell'anticipazione, abbia tacitamente "accettato" la tassazione applicata dall'ente erogante. Ne consegue che il fondo è tenuto, a richiesta dell'interessato, ad erogare l'intera prestazione di previdenza complementare in forma di capitale applicando le regole di tassazione vigenti fino al 31 dicembre 2006, anche se alle anticipazioni riferite al capitale maturato a decorrere dal 1 gennaio 2007 ha applicato l'imposta sostitutiva di cui al d.lgs n. 252 del 2005.



Se vengono meno i requisiti di partecipazione è possibile:

- Il trasferimento alla forma cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività
- Il **riscatto parziale** nella misura massima del 50% della posizione maturata in caso di inoccupazione superiore a 12 mesi e inferiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria
- Il **riscatto totale** in caso di invalidità permanente con riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e per inoccupazione superiore a 48 mesi
- Il **riscatto per premorienza**

*Per questi riscatti sulle somme percepite è operata una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del **15% che scende fino al 9%** in considerazione dell'anzianità di partecipazione*



Sono possibili ipotesi di **riscatto per cause diverse** da quelle esplicitamente previste dalla legge e definite in sede negoziale con applicazione di una ritenuta a titolo di **imposta pari al 23%** dell'imponibile (art.14 comma 5)

Riscatto immediato per perdita dei requisiti ex art.14 comma 5 novità legge concorrenza 124 del 2017



Mefop

- Estensione del riscatto per perdita requisiti agli aderenti in forma individuale (anche in forma parziale se previsto dal fondo – delibera Covip 29 marzo 2012)
- **Requisiti:**
 - **status di lavoratore** dichiarato all'atto dell'adesione o in una fase successiva nel corso della partecipazione al fondo
 - **perdita di tale requisito** (es. cessazione lavoro dipendente, chiusura partita iva per lavoratore autonomo, cancellazione da albi professionali..)
- Se il lavoro è cessato prima del vigore della nuova legge (29 agosto 2017)?

Modalità operative



Mefop

- Il fondo recepisce informazioni sull'attività lavorativa svolta in fase di adesione o in un momento successivo (modulo inviato unitamente alla comunicazione periodica o reso disponibile sul sito)

Requisiti:

- Attestazione cessazione attività lavorativa comunicata al fondo
- Attestazione status di inoccupato
- Documentazione idonea: es. certificato centro per l'impiego o dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che il soggetto non sta svolgendo attività lavorativa (circolare Covip n.5027/2017)
- **N.B.** Nelle forme collettive occorre unicamente la perdita dei requisiti al fondo (es. cambio lavoro, cambio Ccnl) e non anche lo status di inoccupato

Riscatto ex art.14 comma 5



Mefop

Riscatto ex art.14 comma 5 → Orientamenti Covip del 17 settembre 2009

In caso di **trasferimento di ramo d'azienda** assistito dalla pattuizione, formalizzata in apposito accordo collettivo, dell'impegno del nuovo datore di lavoro a continuare la contribuzione alle forme pensionistiche collettive di iscrizione dei lavoratori



Non si realizza una **perdita dei requisiti di partecipazione** e non possono attivarsi quelle clausole statutarie che a fronte di tale perdita consentono il trasferimento o il riscatto

NON SI REPUTANO NECESSARIE MODIFICHE STATUTARIE

Riscatto parziale ex art. 14 comma 5 D. Lgs 252/2005



Mefop

Orientamenti Covip 29 marzo 2012:

Covip ha ritenuto ammissibile l'esercizio della facoltà di cui all'art.14, comma 5, anche nell'ulteriore forma del riscatto parziale

L'iscritto alla forma pensionistica collettiva, persi i requisiti di partecipazione, può riscattare immediatamente una parte del proprio montante contributivo

Vantaggi

Si consente all'iscritto di ottenere una liquidazione immediata alla cessazione del rapporto pur mantenendo per la parte residua aperta la posizione:

- E' così possibile per l'iscritto adire il Fondo di garanzia in caso di omissioni contributive (circolare Inps n.23 del 2008)
- Mantenere la posizione aperta significa non perdere i diritti legati all'anzianità di partecipazione alla forma (periodo di 8 anni per anticipazioni, vantaggi fiscali ..)

Riscatti per inoccupazione

- Attestazione stato di inoccupazione
- Risp a quesito Covip luglio 2015: **certificazione del centro per l'impiego** (non sospende l'inoccupazione lo svolgimento di attività lavorativa da cui derivi una retribuzione inferiore alla soglia oltre la quale il reddito è soggetto ad imposizione fiscale: 8000 euro per lavoro subordinato; 4.800 autonomo e parasubordinato)
- **Autocertificazione ai sensi del DPR 445 del 2000**

Mobilità, Naspi e riscatto parziale



Mefop

- Risposta a quesito Covip dicembre 2016
 - **La Naspi sostituisce dal 1 gennaio 2017 l'indennità di mobilità** (indennità di disoccupazione unica che sostituisce tutti i precedenti ammortizzatori sociali)
 - La procedura di mobilità di licenziamento per riduzione del personale (artt. 4 e 24 della legge 223 del 1991 rimane in vigore cambia soltanto la tipologia di indennità
 - La Naspi è indennità di disoccupazione sia in caso di licenziamento individuale che in caso di procedura di mobilità/licenziamento collettivo.
 - Per riconoscere il riscatto parziale fiscalmente agevolato occorre che **la lettera del datore di lavoro** attesti la cessazione del rapporto per l'avvio della procedura di cui alla legge 223 del 91
 - Non è sufficiente la fruizione della Naspi

Fondo esuberi /mobilità



Fondo esuberi bancario e fondo esuberi ex art.4 Legge 92/2012
per tutte le aziende con più di 15 dipendenti

Vista l'analogia con la fattispecie della mobilità...

- **Soluzioni di uscita** dal fondo pensione:

Il riscatto parziale fiscalmente agevolato ex art.14, comma 2. lett.b, nella misura massima del 50% della posizione maturata.

- Per **la restante parte** è possibile:

Il riscatto totale per perdita requisiti ex art.14, comma 5, D.Lgs 252/2005 (con aliquota del 23%)

Oppure attendere la maturazione della prestazione pensionistica.

Fondo esuberi/Mobilità



Mefop

Nel caso si opti contestualmente per il riscatto parziale fiscalmente agevolato e per il riscatto totale ex art.14 comma 5, la fiscalità sarà applicata come chiarito dalla

Risoluzione Agenzia Entrate n.399/E del 2008

- 50%prioritariamente imputato a m1,m2 e m3

M1 tassazione separata, M2 tassazione separata, M3:15%-9%

-restante parte riscattata per cause diverse con successiva imputazione a m1 m2 (nei limiti della capienza) ed M3

M1 tassazione separata, M2 tassazione ordinaria, M3: 23%.

Contratti di solidarietà (risp a quesito Covip settembre 2014)


Non è possibile procedere al riscatto parziale non verificandosi né una sospensione né un'interruzione dell'attività lavorativa ma semplicemente una riduzione dell'orario di lavoro

Riscatto per cassa integrazione




Orientamenti Covip del 28 novembre 2008

La cassa integrazione quale condizione per il riscatto parziale con fiscalità agevolata ex art.14 comma 2 lett.b) D.Lgs 252/2005



alla cassa integrazione deve far seguito la cessazione del rapporto di lavoro, oppure



deve trattarsi di cassa integrazione a 0 ore e della durata di almeno 12 mesi.

Riscatto per premorienza



Mefop

Per la **previgente disciplina** (art.10 comma 3 ter DLgs 124/93)

In caso di morte del lavoratore iscritto al Fondo pensione la posizione individuale è riscattata:

dal coniuge ovvero dai figli, ovvero se già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori.

In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo la posizione resta acquisita al Fondo pensione.

- Gli eredi/beneficiari acquistano il diritto **iure proprio**



- Quindi le somme riscattate non entrano nell'asse ereditario e non sconta l'imposta di successione

Riscatto per premorienza

Oggi l'art.14 comma 3 DLgs 252/2006 prevede come aventi titolo «gli eredi ovvero diversi beneficiari designati»

Secondo Covip ciò significa che il riscatto sarà esercitato dagli eredi a meno che non vi siano diversi beneficiari designati

1- BENEFICIARI DESIGNATI oppure in assenza di designazione...

2- **EREDI SECONDO CODICE CIVILE:**

- In presenza di un testamento: eredi testamentari oppure eredi testamentari e eredi legittimari (qualora abbiano fruttuosamente esperito l'azione di rivendica)
- In assenza di testamento: eredi legittimi
- Inapplicabilità dell'art. 586 cod. civ. sullo Stato come percettore di ultima istanza

Attestazione status di erede

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata

- Il riscatto è operato seguendo la normativa previgente:
 - coniuge, figli e genitori se viventi a carico;
 - beneficiari designati solo in assenza dei prossimi congiunti.